

Corso di laurea magistrale in Economia, Finanza e Impresa



Crisi e ristrutturazione di impresa
Allerta e rilevazione della crisi

Prof. Anna Lucia Muserra

Anno Accademico 2022-2023

Una sintesi della prospettiva giuridica

Principi ispiratori della disciplina della crisi di impresa e dell'insolvenza così come recentemente riformata anche alla luce delle istanze europee



Il concetto di crisi


L'obbligo di « **attivarsi** » come pure di « **segnalare** » richiede una puntuale definizione del concetto di crisi, mai individuata dalla legge fallimentare

Ai sensi dell'art.2 del CCII :

- a) “**crisi**”: lo stato di difficoltà economico-finanziaria che rende probabile l'insolvenza del debitore, e che per le imprese si manifesta come inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte regolarmente alle obbligazioni pianificate nei 12 mesi;
- b) “**insolvenza**”: lo stato del debitore che si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni;

Il concetto di crisi (2)

CENTRALITA' FLUSSI DI CASSA




L'inadeguatezza dei flussi di cassa a soddisfare i suindicati fabbisogni genera espansione di indebitamento, generalmente a breve, e incremento dell'incidenza degli oneri finanziari sulla redditività

La rilevazione della crisi

Prospetto dei flussi di cassa: strumento idoneo a rendere manifesto lo stato di crisi del debitore per come esso viene definito dall'art.2 del CCI di cui l'imprenditore ai sensi dell'art. 3 è tenuto a dotarsi per poter disporre di un assetto organizzativo adeguato

	Consuntivo anno X-1	Previsionale anno x	Previsionale anno x + 1	Previsionale anno x + 2
Cassa iniziale	150	240	165	45
Flusso reddituale	240	45	-30	-60
Flusso investimenti	-30	0	0	0
Flusso finanziamenti	-120	-120	-90	-120
Flusso totale	90	-75	-120	-180
Cassa finale	240	165	45	-135

La rilevazione della crisi (2)



nessuna indicazione normativa. Nozione IAS 1 e ISA 570 - Valutazione di sussistenza che si fonda su un giudizio prospettico espresso in base a indicatori finanziari, strategici o di altra natura considerati complessivamente insieme ad altri fattori che possono mitigare l'impatto, quali l'esistenza di piani volti a mantenere un adeguato flusso di cassa

La composizione negoziata

A fronte di segnali di crisi l'imprenditore dovrà attivarsi senza indugio per l'adozione di uno degli strumenti previsti dall'ordinamento per il superamento della crisi ed il recupero della continuità aziendale

**Il primo supporto, in caso di potenziale crisi, per qualsiasi imprenditore o azienda, è l'accesso alla cosiddetta
Composizione Negoziata.**

La composizione negoziata (2)

La composizione negoziata si configura come un percorso volontario, riservato e stragiudiziale, con cui l'imprenditore – al ricorrere di determinati presupposti – può chiedere la nomina di un professionista nelle ristrutturazioni che lo coadiuvi nelle trattative con i creditori e lo assista nell'individuazione delle soluzioni più idonee per il superamento della situazione di difficoltà in cui si trova.

Alla procedura si accede tramite una piattaforma telematica nazionale gestita dalle Camere di Commercio, sulla quale sono disponibili ulteriori strumenti di supporto all'impresa come

- a) la lista di controllo, con le indicazioni operative per la redazione del piano di risanamento;
- b) il test pratico di autodiagnosi per la verifica dello stato di difficoltà dell'impresa e della ragionevole perseguibilità del risanamento.
- c) il protocollo per la conduzione della composizione.

La composizione negoziata (3)

Le trattative possono concludersi:

- i) con l'immediata archiviazione quando l'impresa non abbia prospettive di risanamento, senza che ciò comporti alcuna forma di segnalazione al pubblico ministero o ad altri organismi esterni all'impresa stessa;
- ii) con la conclusione di una soluzione interamente stragiudiziale;
- iii) con il ricorso a uno degli strumenti per la ristrutturazione o per la liquidazione previsti dalla legge fallimentare;
- iv) con l'accesso al concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio

La composizione negoziata (3)

Diverse misure favoriscono l'uso di tale strumento in quanto consentono di consolidare la posizione finanziaria della società:

- (a) la sospensione degli obblighi di ricapitalizzazione e delle cause di scioglimento in caso di riduzione o perdita del capitale sociale
- (b) la possibilità, al momento della nomina del consulente o in una fase successiva, di richiedere al tribunale provvedimenti protettivi a tutela del patrimonio sociale. Tutte le misure in oggetto devono essere pubblicate nel Registro delle Imprese, così parzialmente rinunciandosi alla riservatezza della Composizione Negoziata.
- (c) Altro aspetto cruciale è il ruolo attivo incentivante degli istituti finanziari, che sono invitati a partecipare "attivamente" al processo di negoziazione.

IL SISTEMA DI ALLERTA – I pilastri fondamentali

**TORNIAMO ALL'ALLERTA PER OSSERVARE I
PILASTRI SU CUI E' BASATO IL SUO
FUNZIONAMENTO**

IL SISTEMA DI ALLERTA – I soggetti coinvolti

Obblighi

Obblighi organizzativi posti a carico dell'imprenditore (art.3 CCII)

Obblighi di segnalazione posti a carico degli organi di controllo societario e dei creditori pubblici qualificati (artt.25 octies, novies, decies CCII)

- obbligo per l'imprenditore individuale di adottare **misure idonee a rilevare tempestivamente lo stato di crisi** e assumere senza indugio le iniziative necessarie a farvi fronte;
- obbligo per l'imprenditore collettivo di adottare un **assetto organizzativo adeguato** ai fini della tempestiva rilevazione dello stato di crisi e dell'assunzione di idonee iniziative

**Modifica
art.2486 c.c.**

IL SISTEMA DI ALLERTA – Obblighi organizzativi

Art.3 CCII

L'imprenditore (sia individuale che collettivo con la sola esclusione delle imprese pubbliche), è tenuto ***a rilevare tempestivamente lo stato della crisi e ad assumere senza indugio le iniziative necessarie a farvi fronte***.

L'imprenditore collettivo deve adottare **un assetto organizzativo adeguato**



modifica
dell'art.2086

“anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi di impresa e della perdita della continuità aziendale, nonché di attivarsi per l'adozione e l'attuazione di uno degli strumenti previsti dall'ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale”

IL SISTEMA DI ALLERTA – Obblighi organizzativi (2)

Art.3 CCII

Precisa il **contenuto degli assetti organizzativi adeguati** indicando quali sono i **fattori di rischio** rappresentativi della crisi e come questi debbano essere intercettati per effetto di una adeguata organizzazione d'impresa.

In particolare, si prevede che gli assetti organizzativi per essere ritenuti adeguati debbano essere strutturati in modo da consentire di:




- i) rilevare gli squilibri di carattere patrimoniale, economico-finanziario rapportati alle specifiche caratteristiche dell'impresa e dell'attività imprenditoriale;
- ii) verificare la sostenibilità dei debiti e della continuità aziendale per i dodici mesi successivi;
- iii) ricavare le informazioni necessarie per eseguire il test pratico per l'accesso alla composizione negoziata della crisi.


PROSPETTIVA GIURIDICA: FATTORI RILEVANTI DI INSORGENZA DELLA CRISI



I dati di bilancio delle imprese in crisi



I dati di bilancio delle imprese in crisi



IL SISTEMA DI ALLERTA – Obblighi di segnalazione



Interna: da parte dell'organo di controllo



Si tratta dell'obbligo di segnalare per iscritto all'organo amministrativo la sussistenza dei presupposti per la perdita della continuità aziendale e l'esistenza di segnali di crisi.

Consente l'esonero da responsabilità per omessa vigilanza ex art.2407

Esterna: esterna, cioè da parte di creditori qualificati (Agenzia delle entrate, Inps, Inail) e intermediari finanziari




Si tratta dell'obbligo di segnalare ad organi amministrativi e di controllo, il superamento delle soglie fissate dal legislatore per:

- Mancati pagamenti IVA;
- Mancati pagamenti contributi INPS
- Carichi fiscali iscritti a ruolo e demandati all'Agente delle riscossione

E per quanto riguarda gli intermediari finanziari:
- Revisioni o revoche di affidamenti

Le segnalazioni contengono l'invito alla presentazione dell'istanza per la composizione negoziata

Una cartina tornasole dei principali sintomi / indicatori di crisi



ADEGUATI ASSETTI ORGANIZZATIVI

I **DRIVER** della programmazione finalizzata all'equilibrio economico finanziario


1. produzione di reddito
2. Coerenza fra fonti di finanziamento e tipologie di impiego
3. Compatibilità tra struttura finanziaria e grandezze reddituali

Strumenti di controllo

1. Formalizzazione del budget economico e relativi effetti finanziari e patrimoniali
2. Verifica scostamenti tra azioni programmate e risultati conseguiti
3. Controllo liquidità mediante piano di tesoreria
4. Controllo sostenibilità del debito nel medio lungo periodo


ADEGUATI ASSETTI ORGANIZZATIVI

MONITORAGGIO ANDAMENTO AZIENDALE EX ART.2086




ADEGUATI ASSETTI ORGANIZZATIVI

Per un efficace monitoraggio dell'andamento aziendale e necessario mettere a punto un processo che guidi l'organizzazione dell'impresa verso il conseguimento degli obiettivi stabiliti in sede di pianificazione rilevando lo scostamento tra gli obiettivi pianificati e i risultati conseguiti anche attraverso appositi indicatori ed informando di tali scostamenti gli organi responsabili



ADEGUATI ASSETTI ORGANIZZATIVI



ADEGUATI ASSETTI ORGANIZZATIVI

L'Identificazione e monitoraggio degli indicatori non finanziari

Gli indicatori non finanziari segnalano talvolta con anticipo rispetto a quelli di matrice finanziaria le tendenze dei risultati economico finanziari soprattutto in una prospettiva di lungo periodo.

E' possibile identificare almeno quattro aree all'interno delle quali collocare gli indicatori non finanziari:

- 1. Posizionamento sul mercato**
- 2. Customer satisfaction**
- 3. Efficienza dei fattori produttivi e dei processi produttivi**
- 4. Innovazione**

ADEGUATI ASSETTI ORGANIZZATIVI

Cambio culturale:

la crisi deve divenire un momento fisiologico della vita dell'impresa e quindi un rischio da prevenire e gestire, all'interno del più ampio sistema di controllo interno e gestione dei rischi.